



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 1

(Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia)

1. .Dalle ore 16.00 del giorno 8 gennaio 2026 sono pubblicate nell'area riservata del portale CINECA University le graduatorie nazionali di merito nominative – articolate in nove sezioni - afferenti a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE e residenti in Italia, redatte sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, con l'indicazione, per ogni studente di cui all'articolo 2, comma 1, della sede universitaria alla quale risulta immatricolabile, e per ogni studente di cui all'articolo 2, comma 2, della sede universitaria alla quale risulta iscrivibile, secondo l'ordine di preferenza indicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 418 del 30 maggio 2025, all'atto dell'iscrizione al relativo corso di laurea.

Lo studente, dopo l'accesso alla sua area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti in merito al punteggio conseguito e all'anagrafica.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse all'assegnazione e alla successiva immatricolazione/iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico nel quale lo studente ha svolto il semestre filtro. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione online dello studente, salvo quanto previsto dall'informativa *privacy* al punto "*Periodo di conservazione dei dati personali e utilizzo anche per fini storici e statistici*" resa disponibile allo studente all'atto dell'iscrizione al semestre filtro sul portale *University*. Al termine del periodo di conservazione i suddetti dati sono resi anonimi.

2. Lo studente è immatricolabile/iscrivibile, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto, presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del presente decreto, e del numero dei posti disponibili.

3. A partire dal giorno 8 gennaio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione/iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e dalle procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi/isciversi, a pena di decadenza, entro il giorno 14 gennaio 2026.

4. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/isciversi, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto, nei termini prescritti dal precedente punto 3 decade dalla possibilità di immatricolarsi/isciversi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelto, ferma restando la possibilità per lo



Ministero dell'Università e della Ricerca

studente di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 3 del presente decreto.

5. Entro le ore 14:00 del giorno 15 gennaio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati/iscritti, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto.

6. Gli eventuali posti disponibili, a seguito della mancata immatricolazione/iscrizione dello studente nei termini di cui al punto 3, nell'ambito della graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria, sono utilizzati per le successive assegnazioni a partire dal giorno 16 gennaio 2026.

7. A partire dal giorno 16 gennaio 2026, gli studenti che, in base al punteggio ottenuto, non sono immatricolabili/iscrivibili, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto, presso una delle sedi universitarie opzionate secondo l'ordine di preferenza indicato possono procedere ad ulteriori scelte di tutte le sedi disponibili, ove residuino i posti all'esito della procedura di cui ai punti 3 e seguenti. Lo studente concorre sui predetti posti in ordine di graduatoria.

8. Le scelte possono essere presentate esclusivamente *on line* attraverso il portale CINECA *University* all'interno del quale sono indicate, altresì, le sedi delle università per le quali residuano posti.

9. La procedura telematica di cui al punto 7 è attiva dal giorno 16 gennaio 2026 al giorno 19 gennaio 2026 ore 23.59 (GMT + 2).

10. A partire dal giorno 21 gennaio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione/iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e dalle procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi/iscriversi, a pena di decadenza, entro il giorno 24 gennaio 2026.

11. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/iscriversi, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto, nei termini prescritti dal precedente punto 10 decade dalla possibilità di immatricolarsi/iscriversi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelto, ferma restando la possibilità per lo studente di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 3 del presente decreto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

12. Entro le ore 14:00 del giorno 26 gennaio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati/iscritti, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto.

13. La graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria è pubblicata nel sito riservato in data 28 gennaio 2026.

14. Gli studenti non collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito afferenti a ciascuno dei corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria, sono assegnati ad uno dei corsi di laurea affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le preferenze indicate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), del medesimo decreto e le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 3 del presente decreto.

15. Gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, secondo le procedure di seguito dettagliate.

16. Nel corso del primo anno, qualora un ateneo risulti avere capacità formative residue, lo stesso ateneo può accogliere istanze di cambio di sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati. Le università disciplinano nei propri regolamenti le modalità di attuazione di tali disposizioni.

17. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti residui disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, secondo il quale: "*nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lett. f), g) e h) della legge 14 marzo 2025, n. 26, per i corsi di cui all'articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264*", non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano il semestre filtro di cui al richiamato decreto legislativo. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla



Ministero dell'Università e della Ricerca

documentata disponibilità di posti liberatisi, l'ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'Università e della Ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei. Gli studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto agli studenti non rientranti nelle predette categorie. Pertanto, se due o più studenti ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

18. Gli atenei prevedono negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze, sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

19. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione degli studenti in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 2

(Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero)

1. Dalle ore 16.00 del giorno 8 gennaio 2026 sono pubblicate nell'area riservata del portale CINECA *University* le graduatorie nazionali di merito nominative – articolate in nove sezioni - afferenti a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE e residenti in Italia, redatte sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, con l'indicazione, per ogni studente di cui all'articolo 2, comma 1, della sede universitaria alla quale risulta immatricolabile, e per ogni studente di cui all'articolo 2, comma 2, della sede universitaria alla quale risulta iscrivibile, secondo l'ordine di preferenza indicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 418 del 30 maggio 2025, all'atto dell'iscrizione al relativo corso di laurea.

Lo studente, dopo l'accesso alla sua area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti in merito al punteggio conseguito e all'anagrafica.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla assegnazione e alla successiva immatricolazione/iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico nel quale lo studente ha svolto il semestre filtro. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione online dello studente, salvo quanto previsto dall'informativa *privacy* al punto "Periodo di conservazione dei dati personali e utilizzo anche per fini storici e statistici" resa disponibile allo studente all'atto dell'iscrizione al semestre filtro sul portale *University*. Al termine del periodo di conservazione i suddetti dati sono resi anonimi.

2. Lo studente è immatricolabile/iscrivibile presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del presente decreto, e del numero dei posti disponibili.

3. A partire dal giorno 8 gennaio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione/iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e dalle procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il giorno 14 gennaio 2026.

4. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/isciversi, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto, nei termini prescritti dal precedente punto 3 decade dalla possibilità di immatricolarsi/isciversi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria prescelto, ferma restando la possibilità per lo



Ministero dell'Università e della Ricerca

studente di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 3 del presente decreto.

5. Entro le ore 14:00 del giorno 15 gennaio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati/iscritti, secondo quanto previsto dall'art. 2 commi 1 e 2, del presente decreto.

6. La graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria è pubblicata nel sito riservato in data 16 gennaio 2026.

7. Gli eventuali posti che, alla data del 16 gennaio 2026, dovessero risultare non utilizzati nell'ambito delle predette graduatorie sono resi disponibili, a partire dalla suddetta data, per le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia nelle relative graduatorie.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 3

(Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025)

1. Il giorno 28 gennaio 2026 è pubblicata nell'area riservata del portale CINECA *University* la graduatoria di merito nominativa relativa ai corsi affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE residenti in Italia nonché degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto e di quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, con l'indicazione per ogni studente della sede universitaria alla quale risulta assegnato, secondo l'ordine di preferenza indicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 418 del 2025.

Lo studente, dopo l'accesso alla sua area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti in merito al punteggio conseguito e all'anagrafica.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla assegnazione ed alla successiva immatricolazione/iscrizione dello studente al corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione online dello studente, salvo quanto previsto dall'informativa privacy al punto "*Periodo di conservazione dei dati personali e utilizzo anche per fini storici e statistici*" resa disponibile allo studente all'atto dell'iscrizione al semestre filtro sul portale *University*. Al termine del periodo di conservazione i suddetti dati sono resi anonimi.

2. Lo studente è assegnato ai fini dell'immatricolazione/iscrizione presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate e del numero dei posti disponibili. Sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, lo studente si immatricola nella sede assegnata a condizione del conseguimento dei crediti formativi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

3. A partire dal giorno 28 gennaio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione/iscrizione, anche in sovrannumero, di norma nel limite del 20% dei posti disponibili. In ogni caso lo studente è tenuto ad immatricolarsi/iscriversi, a pena di decadenza, entro il giorno 31 gennaio 2026.

4. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/iscriversi nei termini prescritti dal precedente punto 3 decade dalla possibilità di immatricolarsi/iscriversi nel corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025.

5. Entro le ore 14:00 del giorno 2 febbraio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati/iscritti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

6. Gli eventuali posti disponibili a seguito di mancata immatricolazione/iscrizione dello studente nei termini di cui al punto 3 nell'ambito della graduatoria afferente ai corsi di studio di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418/2025, sono utilizzati per le successive immatricolazioni/iscrizioni a partire dal giorno 4 febbraio 2026.
7. A partire dal giorno 4 febbraio 2026, gli studenti che, in base al punteggio ottenuto, non sono immatricolabili/iscrivibili presso una delle sedi universitarie opzionate secondo l'ordine di preferenza indicato, possono procedere ad ulteriori scelte di tutte le sedi disponibili ove residuino i posti all'esito della procedura di cui al punto 3 e seguenti. Lo studente concorre sui predetti posti in ordine di graduatoria.
8. Le scelte possono essere presentate esclusivamente *on line* attraverso il portale CINECA *University* all'interno del quale sono indicate, altresì, le sedi degli atenei per le quali residuano posti.
9. La procedura telematica di cui al punto 7 è attiva dal giorno 4 febbraio 2026 al giorno 6 febbraio 2026 ore 23.59.
10. A partire dal giorno 9 febbraio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione/iscrizione. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi/iscriversi, a pena di decadenza, entro il giorno 11 febbraio 2026.
11. Lo studente che non provvede nei termini prescritti dal precedente punto 10 decade dalla possibilità di immatricolarsi/iscriversi nel corso di laurea di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025.
12. Entro le ore 14:00 del giorno 12 febbraio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati/iscritti.
13. A partire dal giorno 16 febbraio 2026, gli studenti che in base al punteggio ottenuto non accedono ad una delle sedi universitarie opzionate sono assegnati d'ufficio alla sede con disponibilità di posti e più prossima alla residenza/domicilio indicata in sede d'iscrizione. Lo studente viene assegnato sui predetti posti in ordine di graduatoria. In subordine, si procede all'assegnazione d'ufficio secondo il citato criterio della prossimità della residenza/domicilio.
14. Lo studente prende visione dell'eventuale assegnazione di cui al precedente punto 13 mediante accesso alla propria area riservata.



Ministero dell'Università e della Ricerca

15. A partire dal giorno 16 febbraio 2026, lo studente provvede all'immatricolazione/iscrizione. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi/iscriversi, a pena di decadenza, entro il giorno 19 febbraio 2026.
16. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/iscriversi nei termini prescritti dal precedente punto 15 decade dalla possibilità di immatricolarsi/iscriversi nel corso di laurea di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025.
17. Entro le ore 14:00 del giorno 20 febbraio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati/iscritti.
18. La graduatoria afferente ai corsi affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025 è pubblicata nel sito riservato in data 23 febbraio 2026.
19. Gli studenti che non si immatricolano ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), medicina veterinaria (LM-42) o ai corsi affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418/2025, si possono immatricolare ad altro corso di studio, ivi inclusi i predetti corsi affini, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. n. 418 del 2025, anche oltre i termini previsti dai regolamenti didattici di ateneo, entro il 6 marzo 2026.